



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato  
e storia costituzionale

## Sentenza n. 143 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso  
*decisione del 26 maggio 2021, deposito dell'8 luglio 2021*  
*comunicato stampa dell'8 luglio 2021*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 158 del 2020*

#### **parole chiave:**

REATI E PENE – SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE – CONCORSO  
DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI – DIVIETO DI PREVALENZA DELLA  
LIEVE ENTITÀ DEL FATTO SULLA RECIDIVA REITERATA

#### **disposizioni impugnate:**

-art. 69, comma 4, del [codice penale](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 25 e 27 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale parziale

La Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità** dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui prevede il **divieto di prevalenza dell'attenuante del "fatto di lieve entità"** – **introdotta dalla stessa Corte nel 2012, con la sentenza n. 68, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione**– **sull'aggravante della recidiva reiterata** di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale. Per i giudici della Consulta, **la norma censurata, impedendo di applicare una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto-reato, contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e vanifica la funzione mitigatrice della pena.** La decisione comporta che, anche se recidivi reiterati, gli imputati del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione potranno beneficiare, se "il fatto è di lieve entità", della riduzione fino a un terzo della pena. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di cassazione nel corso di un giudizio concernente la determinazione della pena applicata a cinque imputati di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Nella motivazione della sentenza di accoglimento, la Corte ha innanzitutto ricordato che la **pena particolarmente elevata prevista per il reato di sequestro di persona** – reclusione da 25 a 30 anni – fu introdotta dalla legislazione "emergenziale" «a seguito dell'allarme sociale provocato, negli anni Settanta, da numerosi episodi di sequestro di persona per conseguire il riscatto per la liberazione, posti in essere da pericolose organizzazioni criminali, spesso con efferate modalità esecutive e connotate di norma dal rischio della perdita della vita per il sequestrato, non di rado con l'esito della morte di quest'ultimo». Il giudice delle leggi ha rammentato, poi, come la sentenza n. 68 del 2012 avesse già evidenziato che l'**attenuante del "fatto di lieve entità"** ha una «**funzione riequilibratrice**» del trattamento sanzionatorio, la quale «consiste propriamente nel mitigare – in

rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale».

Altro passaggio saliente della motivazione è quello in cui si sottolinea che «la peculiarità del regime sanzionatorio edittale previsto per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione [...] e la necessaria funzione di riequilibrio della diminvente in esame comportano che la disciplina censurata, nel precludere al giudice, nel bilanciamento delle circostanze, la possibilità di prevalenza della diminvente del “fatto di lieve entità” sulla recidiva reiterata, finisce per disconoscere il **principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto**: principio che **risulterebbe vanificato da una «abnorme enfatizzazione» della recidiva**, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo. Il **carattere «assoluto» e «inderogabile» del divieto** che impedisce al giudice di ritenere prevalente la diminvente in questione, in presenza della recidiva reiterata, ha l'effetto di «frustra[re], irragionevolmente, gli effetti che l'attenuante mira ad attuare e compromette[r]ne la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio» (così si osserva richiamando la sentenza n. 55 del 2021) e «non è dunque compatibile con il **principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost.**»: posto che (come era stato già affermato nella sentenza n. 185 del 2015) tale rieducazione implica «un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra». La pronuncia si pone, quindi, nel solco di altre dichiarazioni di illegittimità costituzionale – esplicitamente richiamate – che hanno riguardato circostanze attenuanti espressive della minore gravità del fatto: così la «lieve entità» nel delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012); la «particolare tenuità» nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105 del 2014); la «minore gravità» nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106 del 2014); il «danno patrimoniale di speciale tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205 del 2017).

Nel caso di specie, la Corte ravvisa inoltre una violazione del **principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.)**, «in quanto il divieto censurato vanifica la funzione che l'attenuante tende ad assicurare, ossia sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta», poiché, per effetto dello stesso divieto, «fatti di minore entità possono essere irragionevolmente sanzionati con la stessa pena, prevista dal primo comma dell'art. 630 cod. pen., per le ipotesi più gravi». Viene invece dichiarata assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.

*Pietro Masala*